

Quando c'erano i diritti di segreteria/rogito.

La materia veniva disciplinata dall'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, il quale dispone che una quota dei diritti di segreteria spettante al comune o alla provincia (in virtù della stipula di una determinata tipologia di contratti comunali) "è attribuita al Segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento".

In seguito, l'art. 21, ultimo comma, del D.p.r. 465/1997 ha esteso l'obbligo della riscossione dei diritti di segreteria a tutti i contratti ed atti unilaterali rogati dal segretario comunale, ampliando di conseguenza l'ambito di estensione della predetta disposizione normativa.

Nei comuni in cui era presente il vicesegretario, anche a questi spettavano i diritti di segreteria/rogiti.

A seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, operata dalla legge 421/1992 e dal relativo D.lgs. 29/1993 - ora disciplinato dal D.lgs. 165/2001 -, il predetto comma 4 dell'art. 41 della legge 312/1980, per quanto riguarda

va i suoi effetti sul trattamento economico del segretario, doveva essere letto alla luce del citato art. 2, comma 3, del D.lgs. 165/2001

. Ebbene, la contrattazione diventa la fonte regolatrice dei rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le diverse disposizioni contenute nello stesso decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Con la novella introdotta dall'art. 1, comma 1 della legge 4 marzo 2009, n. 15, eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

Cosicché l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi. Spetta alla contrattazione collettiva disciplinare, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. Sicché, recita ancora il comma 3 dell'art. 2, cit, che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.

E non solo, i t

rattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva

.

Ebbene, in armonia con le disposizioni di legge, il CCNL dei segretari comunali sottoscritto il 16.5.2001, all'art. 37, ha previsto tra le componenti della retribuzione del segretario anche i diritti di segreteria, escludendo dalla base di calcolo la voce relativa alla retribuzione di risultato.

Ora chiediamoci perché la contrattazione si è limitata solo a questa dichiarazione di principio?

Il contratto non ha mai introdotto alcuna disposizione in ordine al calcolo ed alla ripartizione degli stessi. È stata una scelta o una debolezza delle parti private nella contrattazione?

Penserei ad una debolezza che non si è manifestata per il contratto del personale del comparto non dirigente. Infatti, si veda l'art. 11 de
I CCNL 9.5.2

006 del personale non dirigente. Recita l'art. 11 cit.:

“Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione. 2. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall'art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce l'importo massimo che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari. 3. La percentuale di 1/3 dello stipendio, di cui all'art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario. 4. Il vice segretario è unico ed è l'unico legittimato a sostituire il segretario nel rogito degli atti, laddove quest'ultimo sia assente o impedito”.

Analogamente, l'art. 25 del CCNL 22.2.2006 della dirigenza dispone che "... ai dirigenti incaricati delle funzioni di vicesegretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per i diritti di segreteria

...

per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione".

Tale ultima disposizione, nulla però dice in ordine al calcolo ed alla ripartizione degli stessi diritti di segreteria, sicché, in carenza di disciplina, trova applicazione l'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, anche perché ad esso rinvia espressamente la medesima norma contrattuale, laddove stabilisce che i compensi per i diritti di segreteria sono, appunto, corrisposti "secondo l'ordinamento vigente".

Pertanto, anche i diritti di segreteria riscossi per gli atti ricevuti ed autenticati dal vicesegretario dirigente vanno ripartiti con le modalità prescritte dall'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980.

Di converso, l'art. 11 del CCNL del personale non dirigente, sottoscritto il 9.5.2006, ha dettato, come visto, una specifica disciplina in materia di ripartizione dei diritti di rogito dei vicesegretari non dirigenti .

Tuttavia, anche in assenza di fonte regolatrice contrattuale, il citato l'art. 41, comma 4, della legge 318/1980 non ha cessato di produrre effetto nei confronti dei segretari, fino alla sua definitiva abrogazione operata con l'art. 10 del decreto legge 24/6/2014, n. 90, convertito, con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Ora vogliamo gridare allo scandalo e contestare una certa "ingerenza legislativa" o se vogliano di supplenza della magistratura, in primis di quella contabile.

Al di là del fondamento e della sua portata, si veda il parere n. 22 del 2006, espresso, in tempi non sospetti, della

Sezione di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti,
ed in particolare

: “

Orbene, dalla premessa, secondo cui i diritti di rogito

“

non sono altro che tasse

...

che i Comuni sono obbligati ad esigere per la stesura di alcuni atti”,

la Corte fa discendere la conseguenza secondo cui “

il limite di un terzo dello stipendio in godimento...

va rapportato al periodo di effettivo servizio prestato

....

”

.

Dal punto vista della retribuzione, i diritti di segreteria, hanno avuto la funzione di remunerare una particolare ed importante attività per la quale il segretario incorre in responsabilità di carattere speciale; l'effettiva estrinsecazione di tale specifica funzione rogatoria eccede l'ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego e si concretizzava nell'attribuzione al segretario di una quota pari al 75 per cento di quella spettante al Comune.

Orbene se la disciplina relativa ai diritti di segreteria fosse stata dettata dalla contrattualizzazione, tutte le

questioni (come nel caso di specie)

che investono

profili interpretativi

riguardanti la contrattazione

ed in particolare le modalità applicative di norme che chiamano in

causa vari CCNL, non potevano rientrare

nella materia della contabilità pubblica (secondo i criteri individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con de
liberazione in data 27/4/2004), e quindi

esula

vano

dalla competenza istituzionale delle Sezioni di controllo, laddove

si

afferma che “

l'interpretazione dei contratti collettivi è materia estranea alla contabilità pubblica e demandata a particolari procedure”

.